

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,

associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del per-

sonale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,

lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici

mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 26)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

CAPO I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 45.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei

confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettera o), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2,

comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera *b)*.

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interes-

sato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui al comma 1, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 42. 528). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

45. 2. (ex 42. 527). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 3. (ex 42. 37). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 28 dicembre 2001.

45. 4. Malavenda.

Seguono altri 363 emendamenti recanti variazioni della medesima data (ex serie 95).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

45. 5. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a lire 3 milioni con le seguenti: inferiore a lire 200.001.

45. 6. Malavenda.

Seguono altri 1.854 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola (ex serie 96 e 97).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore a lire 3 milioni con le seguenti: inferiore a lire 300.279.

45. 7. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: quanto agli anni successivi al 2001.

Conseguentemente, rimodulare la copertura prevista all'ultimo periodo del comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

45. 10. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: quanto agli anni successivi al 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 103. Cè, Giancarlo Giorgetti, Fontanini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: comma 2, aggiungere la seguente: non.

45. 11. (ex 42. 501). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: per 0,20 punti percentuali.

45. 12. (ex 42. 500). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 0,20 con la seguente: 0,30.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 76. (ex 42. 36) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 0,20 con la seguente: 0,30.

45. 77. (ex 42. 36). Acierno.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Al comma 8, alinea, dopo le parole: contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, aggiungere le seguenti: ovvero fruiscano di borse di studio per le quali si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998.

Conseguentemente, al medesimo comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) fruisca di borsa di studio per la quale si applicano l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e il relativo decreto ministeriale 11 settembre 1998.

45. 25. (ex 42. 10). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Al comma 8, alinea, dopo le parole: per ogni figlio nato aggiungere le seguenti: vivo oppure anche morto, purché morto naturalmente, ma non per interruzione volontaria di gravidanza.

45. 86. (ex 42. 7). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corrisposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: , che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato con le seguenti: e quello di cui al comma 8-bis, che sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati.

45. 35. (ex 42. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A ciascuna madre cittadina italiana, indipendentemente dal fatto che per essa siano stati versati contributi per la tutela economica della maternità, è corri-

sposto per ogni figlio nato un assegno di lire 3.000.000 qualora essa si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: , che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato con le seguenti: e quello di cui al comma 8-bis, che sono posti a carico dello Stato, sono concessi ed erogati.

45. 79. (ex 42. 11). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'importo di cui al comma precedente è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

45. 78. (ex 42. 11). Lucchese

Al comma 1, variare in diminuzione gli importi della riduzione dello 0,20 per cento degli oneri contributivi per maternità, fino a copertura del maggior onere derivante dalle seguenti modifiche:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'importo dell'assegno di cui al comma 8 è aumentato di lire 3.000.000 qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni;

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) si sia separata dal coniuge in modo non consensuale e per colpa del marito successivamente all'inizio della gravidanza;

c) la gravidanza sia conseguente a violenza subita;

d) il figlio partorito sia affetto da sindrome di Down o soffra di malformazioni tali da produrre *handicap* fisico o mentale.

45. 34. (ex 42. 12). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: agli iscritti, aggiungere le seguenti: ed alle iscritte.

45. 13. (ex 42. 503). Malavenda.

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: degli iscritti, aggiungere le seguenti: e delle iscritte.

45. 14. (ex 42. 502). Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 10 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 » è soppresso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è rico-

nosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con una ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis..

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché di quello di cui al comma 1-bis.

45. 15. (ex 42. 14). Grillo, Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 è soppresso.

Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al presente comma che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con una ulteriore quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2 si provvede all'onere derivante dal comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonchè di cui al comma 1-bis.

45. 16. (ex 42. 39). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Menia, Pampo, Alemanno, Colucci, Polizzi, Lo Presti, Losurdo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'inciso « nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 » è soppresso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che operano nelle regioni Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) per un periodo di tre anni dalla data di iscrizione alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali. Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio contributivo è riconosciuto per un periodo di un anno.

Conseguentemente, al comma 15, dopo le parole: con esclusione di quello di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonchè di quelli di cui al comma 1-bis.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 17. (ex 42. 38). Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: derivante dal comma 1, pari ag-

giungere le seguenti: a lire 255 miliardi per l'anno 2000, a lire 625 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 104. Cè, Giancarlo Giorgetti, Fontanini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per gli anni fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

45. 18. Bonato, Giordano, De Cesaris.

Sopprimere il comma 3.

45. 19. (ex 42. 525). Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: lettera o) con le seguenti: lettere o) e s).

45. 100. Governo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 1).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 81 (ex 0. Tab. A. 10. 144.). Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 2).

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 82 (ex 0. Tab. A. 10. 145.). Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

45. 21. (ex 42. 23). Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: n. 286, aggiungere le seguenti: a condizione che siano residenti in Italia da almeno 12 mesi prima del parto.

45. 22. (ex 42. 6). Lucchese, Del Barone.

Al comma 8, all'alinea, sopprimere le parole: , per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,

Conseguentemente, sopprimere le parole da: quando si verifica uno dei seguenti casi fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 23. (ex 42. 42) Pampo.

Al comma 8, alinea, sopprimere le parole: , per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità,

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

45. 24. (ex 42. 15). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, alinea, sopprimere la parola: complessivo.

45. 90. (ex 42. 25). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni con le seguenti: lire 6 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

45. 27. (ex 42. 16). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.500.000 lire.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 28. (ex 42. 28). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.200.000 lire.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 29. (ex 42. 27). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: lire 3 milioni, con le seguenti: 3.100.000 lire.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 30. (ex 42. 26). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

45. 31. (ex 42. 524). Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

45. 32. (ex 42. 523). Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

45. 33. (ex 42. 522). Malavenda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

c-bis) Nelle regioni a basso tasso di natalità, il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 104 (6. 34) (8. 67). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; in caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 105 (6. 35) (8. 66). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: c-bis) al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso

tasso di natalità il contributo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è raddoppiato per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 106 (6. 36) (8. 68). Michielon, Grunnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Sopprimere il comma 9.

45. 36. (ex 42. 521). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: dell'interessato, con le seguenti: dell'interessata.

45. 37. (ex 42. 504). Malavenda.

Al comma 9, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.

45. 38. (ex 42. 512). Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

45. 39. (ex 42. 520.) Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

45. 40. (ex 42. 519). Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole da: sulla base, fino alla fine del comma, con le seguenti: su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

45. 41. (ex 42. 31). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 28 dicembre.

45. 80. Malavenda.

Seguono altri 146 emendamenti recanti variazioni della medesima data (ex serie 102).

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio con le seguenti: 2 luglio.

45. 85. Malavenda.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: , incrementato di lire 150.000,.

Segue compensazione n. 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 44. (ex 42. 30.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: , incrementato di lire 100.000,.

Segue compensazione n. 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

45. 45. (ex 42. 29.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

45. 43. (ex 42. 24.) Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le parole: 1° gennaio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

45. 46. (ex 42. 43). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo dell'assegno di cui al presente comma è incrementato ulteriormente di lire 3.000.000, qualora la madre si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia rimasta vedova successivamente all'inizio della gravidanza;

b) il figlio partorito o adottato o in stato di affidamento preadottivo sia affetto da malformazioni tali da produrre handicap fisico o mentale.

Seguono compensazioni n. 15, 12 e 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

45. 47. (ex 42. 32). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Sopprimere il comma 13.

45. 48. (ex 42. 517). Malavenda.

Sopprimere il comma 19.

45. 49. (ex 42. 516). Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

45. 50. (ex 42. 18). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 14, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 1° febbraio 2000.

45. 51. (ex 42. 514). Malavenda.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

45. 52. (ex 42. 35). Marzano.

Al comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

45. 53. (ex 42. 44). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Carlesi, Franz, Marengo, Menia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 300.000.

45. 54. (ex Tab. A. 166). Masiero, Gastaldi, Lorusso, Di Comite, Deodato.

Sopprimere il comma 15.

45. 55. (ex 42. 515). Malavenda

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 45. 120 DEL GOVERNO

Dopo le parole: Regioni italiane aggiungere: ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000.

0. 45. 120. 1. Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, nella Tabella D, apportare la seguente variazione: Legge n. 295 del 1998 articolo 1, comma 1, Interventi per l'adeguamento

2000: — 20.000;

2001: — 10.000.

Decreto legislativo n. 143 del 1994, articolo 3, Finanziamento

2000: — 20.000;

2001: + 10.000.

Conseguentemente, nella Tabella E, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro,